

Articolo 33 della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino". Iscrizione nell'elenco provinciale delle scuole non paritarie per l'anno scolastico 2025/2026: non accoglimento.

Determinazione n. 9946 del 09/09/2025

Articolo 33 della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino". Iscrizione nell'elenco provinciale delle scuole non paritarie per l'anno scolastico 2025/2026: non accoglimento.

N. 9946 DI DATA 9 SETTEMBRE 2025
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SERV. ISTRUZIONE

OGGETTO:

Articolo 33 della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino". Iscrizione nell'elenco provinciale delle scuole non paritarie per l'anno scolastico 2025/2026: non accoglimento.

RIFERIMENTO : 2025-S167-00101

Pag 1 di 5

Num. prog. 1 di 5

La legge 10 marzo 2000, n. 62 ha dettato le disposizioni normative per il riconoscimento della parità scolastica alle istituzioni non statali in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, commi 4 e 4-bis della medesima legge.

Il decreto legge 5 dicembre 2005 n. 250, convertito dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, ha previsto all'articolo 1-bis, comma 1 che, nell'ambito del sistema nazionale di istruzione, le scuole non statali debbano essere ricondotte alle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie.

Il medesimo decreto ha stabilito, all'articolo 1-bis, comma 4, che si definiscono scuole non paritarie quelle che svolgono un'attività organizzata di insegnamento e che presentano le seguenti condizioni di funzionamento:

- a) un progetto educativo e la relativa offerta formativa, conformi ai principi della Costituzione e all'ordinamento scolastico italiano, finalizzati agli obiettivi generali e specifici di apprendimento correlati al conseguimento di titoli di studio;
- b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei locali scolastici e adeguati alla funzione in relazione al numero degli studenti;
- c) l'impiego di personale docente e di un coordinatore delle attività educative e didattiche forniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l'offerta formativa della scuola nonché di idoneo personale tecnico e amministrativo;
- d) alunni frequentanti, in età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici, in relazione al titolo di studio da conseguire.

Il citato decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250 ha stabilito, altresì, all'articolo 1-bis, comma 5, che le scuole

non paritarie in possesso delle condizioni di cui al comma 4 sopra richiamate, possono essere incluse, su istanza di parte, in un apposito elenco. Spetta agli Uffici scolastici regionali gestire e vigilare sulla sussistenza e sulla permanenza delle predette condizioni, il cui venir meno comporta la cancellazione dall'elenco stesso.

La Giunta provinciale con deliberazione n. 2410 di data 22 dicembre 2022 ha istituito presso il Dipartimento istruzione e cultura della Provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale sulla scuola 7 agosto 2006, n. 5, l'elenco provinciale delle scuole non paritarie con sede in provincia di Trento e ha approvato, altresì, i criteri e le modalità per l'iscrizione nel suddetto elenco, per il riconoscimento di scuola non paritaria, per il mantenimento e la cancellazione dell'iscrizione in tale elenco.

La domanda di iscrizione nell'elenco provinciale delle scuole non paritarie è presentata al Servizio istruzione entro il 31 marzo di ogni anno.

Entro il 31 marzo 2025 è pervenuta al competente Servizio istruzione la seguente istanza di iscrizione nell'elenco provinciale delle scuole non paritarie a far data dall'anno scolastico 2025-2026

• Canalescuola Coop. Soc. Onlus, C.F. 02489800215, con sede a Bolzano, via Wolkenstein n. 6, per la scuola primaria e secondaria di primo grado Creativity Garden, con sede a Riva del Garda (TN), Località S. Nazzaro n. 6 (note acquisite al protocollo n. 264549, 264587, 265106, 265110, 265114, 264662, 265085, 264577, 265093 e 265099 di data 01 aprile 2025) .

Ai sensi dell'articolo 25 della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23, il Servizio istruzione, con nota protocollo n. 282652 di data 8 aprile 2025, ha provveduto a comunicare l'avvio del procedimento di verifica dell'istanza alla sopra citata Canalescuola Coop. Soc. Onlus.

In fase istruttoria, esaminata la documentazione prodotta dall'ente gestore, la domanda presentata

RIFERIMENTO : 2025-S167-00101

Pag 2 di 5

Num. prog. 2 di 5

non è risultata completa e, pertanto, ai sensi dell'articolo 3 comma 5 della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23, con nota protocollo n. 495052 di data 20 giugno 2025 il Servizio istruzione ha richiesto l'integrazione della documentazione necessaria. L'ente gestore, con nota acquisita al protocollo n. 554592 di data 10 luglio 2025, ha fornito solo parzialmente la documentazione richiesta.

Con nota protocollo n. 577918 di data 18 luglio 2025 il Servizio istruzione ha sollecitato l'invio della documentazione mancante con diffida e fissando un ulteriore termine ai sensi dell'articolo 3 comma 5 della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23. Entro il termini stabiliti sono pervenute dall'ente gestore note, acquisite al protocollo n. 640611 e 641735 di data 13 agosto 2025, con allegata documentazione che ulteriormente non è risultata completa.

In data 19 agosto 2025, con nota protocollo n. 649256, il Servizio istruzione, ai sensi dell'articolo 27 bis della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23, ha inviato pertanto alla Canalescuola Coop.

Soc. Onlus la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza , fissando un termine di 15 giorni per eventuali osservazioni corredate eventualmente dalla relativa documentazione. In particolare dalla documentazione pervenuta non risultavano soddisfatte le condizioni di funzionamento previste dalle lettere b) e c) articolo 1-bis, comma 4, del Decreto legge 5 dicembre 2005 n. 250, convertito dalla Legge 3 febbraio 2006, n. 27, riguardanti rispettivamente:

- la "disponibilità di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di igiene sicurezza dei locali scolastici, e adeguati alla funzione, in relazione al numero degli studenti", in quanto i locali indicati non presentavano la necessaria destinazione d'uso;

- l'impiego di personale docente e di un coordinatore delle attività educative e didattiche forniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l'offerta formativa della scuola, e l'impiego di idoneo personale tecnico e amministrativo", rilevando che il numero di docenti in possesso di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti non risultava congruo rispetto alle esigenze didattiche.

Entro il termine fissato, nulla è pervenuto da parte dell'ente gestore.

A conclusione della fase istruttoria, è stato redatto verbale protocollo n. 696767 di data 8 settembre 2025.

Ciò premesso, non sussistendo le condizioni richieste per l'inserimento nell'elenco provinciale delle scuole non paritarie, si ritiene di non accogliere la domanda di iscrizione nel predetto elenco della scuola primaria e secondaria di primo grado Creativity Garden gestita dalla Canalescuola Coop.

Soc. Onlus, per l'anno scolastico 2025/2026.

Il procedimento è stato sospeso dal 20 giugno 2025 al 10 luglio 2025 e dal 18 luglio 2025 al 13 agosto 2025 per l'acquisizione della documentazione mancante e successivamente dal 19 agosto 2025 al 3 settembre 2025 per la presentazione di osservazioni ai motivi ostativi e si conclude con la data di adozione del presente provvedimento, adottato oltre i termini in considerazione della necessità di procedere con approfondimenti, anche di carattere giuridico e a fronte di una documentazione inizialmente carente e pervenuta in più fasi come sopra descritto.

Nel rispetto dell'articolo 7 del codice di comportamento dei dipendenti provinciali in capo al Dirigente e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

LA DIRIGENTE

RIFERIMENTO : 2025-S167-00101

Pag 3 di 5

Num. prog. 3 di 5

- vista la legge 10 marzo 2000, n. 62 e ss.mm.;

- visto il D.lg. 5 dicembre 2005, n. 250;

- vista la legge 3 febbraio 2006, n. 27;

- vista la legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5, articolo 33;

- vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23;

- visto che, nel rispetto dell'articolo 7 del codice di comportamento dei dipendenti provinciali, in capo al Dirigente e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento, non sussistono situazioni di conflitto d'interesse;

- visti gli atti citati in premessa;

DETERMINA

1. di non accogliere, per le motivazioni espresse nel preavviso di diniego, l'istanza presentata dalla Canalescuola Coop. Soc. Onlus, C.F. 02489800215, per l'iscrizione della scuola primaria e secondaria di primo grado Creativity Garden, con sede a Riva del Garda (TN), Località S.

Nazzaro n. 6, nell'elenco provinciale delle scuole non paritarie;

2. di dare atto che l'Amministrazione provinciale provvederà a comunicare il presente provvedimento di non accoglimento alla Canalescuola Coop. Soc. Onlus, di cui al punto 1, tramite posta elettronica certificata;

3. di stabilire che il procedimento amministrativo, avviato il giorno 1 aprile 2025, termina con la data del presente provvedimento;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e sul sito www.vivoscuola.it;

5. di dare atto che contro il presente provvedimento amministrativo, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale a seconda dei vizi sollevati, è possibile ricorrere al presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

RIFERIMENTO : 2025-S167-00101

Pag 4 di 5 FG - CC

Num. prog. 4 di 5

Non sono presenti allegati parte integrante Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005).

La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

LA DIRIGENTE

Sandra Cainelli RIFERIMENTO : 2025-S167-00101

Pag 5 di 5

Num. prog. 5 di 5